

Giorgio Resta

**SULLA TUTELABILITÀ DELLE CARTE
GEOGRAFICHE AI SENSI DELLA
DIRETTIVA SULLE BANCHE DI DATI**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI GIUSTIZIA UE
SEZIONE II
29 OTTOBRE 2015
CAUSA C-490/14

PARTI: FREISTAAT BAYERN
 VERLAG ESTERBAUER
 GMBH

• Tutela giuridica delle banche di dati • Direttiva 96/9/CE • Ambito di applicazione • Mappe geografiche • Indipendenza degli elementi che costituiscono una banca di dati • Possibilità di separare tali elementi senza alterare il valore del loro contenuto informativo

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggono da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un'altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20).

2. Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia tra il Freistaat Bayern (Land di Baviera) e la Verlag Esterbauer GmbH (in prosieguito: la «Verlag Esterbauer»), casa editrice austriaca specializzata in raccolte di carte escursionistiche, in merito a un'azione inibitoria fondata sulla legge tedesca sui diritti d'autore e diritti analoghi (Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte; in prosieguito: l'«UrhG»).

Contesto normativo

Il diritto dell'Unione

3. I considerando 9, 10, 12, 14 e 17 della direttiva 96/9 sono così formulati:

«9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;

10) considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri;

(...)

12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

(...)

14) considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche;

(...)

17) considerando che con il termine “banca di dati” si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; (...).

4. L’articolo 1 della direttiva 96/9, rubricato «Campo d’applicazione», prevede quanto segue:

«1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.

2. Ai fini della presente direttiva per “banca di dati” si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.

(...).

Il diritto tedesco

5. L’articolo 87a, paragrafo 1, primo periodo, dell’UrhG, rubricato «Definizioni», traspone nell’ordinamento tedesco l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6. Il Land di Baviera pubblica, tramite l’Ufficio regionale del catasto e delle informazioni geografiche (Landesamt für Vermessung und Geoinformation), carte topografiche in scala 1:50 000 che coprono tutto il proprio territorio. La Verlag Esterbauer è una casa editrice austriaca che pubblica, tra l’altro, atlanti, taccuini di viaggio e carte geografiche per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea.

7. Il Land di Baviera ritiene che la Verlag Esterbauer abbia illegittimamente utilizzato le sue carte topografiche riprendendone i dati alla base per costituire proprie carte. Pertanto, esso ha adito il Landgericht München (Tribunale regionale di Monaco di Baviera) onde ottenere l’inibizione di tali pratiche e la condanna della Verlag Esterbauer al risarcimento dei danni. Tale organo di primo grado ha accolto integralmente le sue domande.

8. La Verlag Esterbauer ha quindi interposto appello dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale regionale superiore di Monaco di Baviera), il quale ha annullato in parte la sentenza del Landgericht München. L’Oberlandesgericht ha ammesso la «Revision» dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) soltanto per la parte in cui ha respinto le domande del Land di Baviera fondate sulla tutela delle banche di dati ai sensi degli articoli 87a e seguenti dell’UrhG.

9. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) si interroga sull'ambito di applicazione della direttiva 96/9 e su un'eventuale inclusione delle carte topografiche costituite dal Land di Baviera nella nozione di «banche di dati» di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva. Più precisamente, il giudice del rinvio si domanda se i dati che indicano le coordinate di determinati punti della superficie terrestre possano essere qualificati come «elementi indipendenti» ai sensi di detta disposizione.

10. È per questo che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Nello stabilire se ricorre una raccolta di elementi indipendenti ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, ossia di elementi che possono essere separati gli uni dagli altri senza che risulti pregiudicato il valore del loro contenuto informativo, se debba tenersi conto di ogni possibile valore informativo o soltanto del valore ricavabile dalla destinazione di ciascuna raccolta e dalla considerazione della conseguente condotta-tipo degli utenti».

Sulla questione pregiudiziale

11. Con la sua questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 debba essere interpretato nel senso che dati geografici estratti da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un'altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

12. A tal riguardo, occorre rammentare innanzitutto che la Corte ha già dichiarato che corrisponde all'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione attribuire alla nozione di «banca di dati», ai sensi della direttiva 96/9, una portata ampia, libera da considerazioni di ordine formale, tecnico o materiale (v. sentenze *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 20, e *Ryanair*, C-30/14, EU:C:2015:10, punto 33).

13. Infatti, l'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva enuncia che quest'ultima riguarda la tutela giuridica delle banche di dati «qualunque ne sia la forma».

14. Il considerando 17 della direttiva 96/9 precisa, in merito, che il concetto di banca di dati deve essere inteso nel senso che esso si applica a «una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati» (v. sentenza *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 23). Inoltre, dal considerando 14 della medesima direttiva si apprende che la tutela concessa da quest'ultima si riferisce sia alle banche di dati elettroniche sia alle banche di dati non elettroniche.

15. Il carattere analogico delle carte topografiche di cui trattasi nel procedimento principale, che ne richiedeva la digitalizzazione attraverso uno scanner al fine di un utilizzo individuale a mezzo di un programma grafico, non osta dunque a che esse siano qualificate come «banche di dati» ai sensi della stessa direttiva.

16. La Corte ha altresì dichiarato che, in tale contesto di interpretazione in senso ampio, la nozione di «banca di dati» ai sensi della direttiva 96/9 attinge la sua specificità da un criterio funzionale (v. sentenza *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 27). Come emerge dai considerando 9, 10 e 12 di detta direttiva, la tutela giuridica istituita da quest'ultima è volta a incentivare la creazione di sistemi di memorizzazione e gestione di dati al fine di contribuire allo sviluppo del mercato delle informazioni in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale della massa di informazioni prodotte e elaborate ogni anno in tutti i settori di attività (v. sentenze *Fixtures Marketing*, C-46/02, EU:C:2004:694, punto 33; *The British Horseracing Board e a.*, C-203/02, EU:C:2004:695, punto 30; *Fixtures Marketing*, C-338/02, EU:C:2004:696, punto 23, e *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 39).

17. La qualificazione come «banca di dati» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 è perciò subordinata all'esistenza di una raccolta di «elementi indipendenti», ossia di elementi separabili gli uni dagli altri senza che il valore del loro contenuto informativo, letterario, artistico, musicale o di altro genere venga ad essere intaccato (v. sentenza *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 29).

18. La Verlag Esterbauer e la Commissione europea affermano che, nel caso di carte topografiche analogiche, l'elemento separabile che deve essere preso in considerazione è composto da due dati che corrispondono, l'uno, alla «coordinata geografica», vale a dire al codice numerico corrispondente a una determinata coordinata del reticolato bidimensionale e, l'altro, alla «segnatura», vale a dire al codice numerico utilizzato dal costituente della carta per designare un elemento unico, ad esempio, una chiesa. A loro avviso, il valore informativo di tali dati è quasi annullato una volta che siano stati estratti dalla carta topografica; per restare all'esempio offerto, la segnatura «chiesa» indicata a una determinata coordinata geografica non consentirebbe di per sé, senza altre informazioni sull'ubicazione dell'elemento chiesa, di stabilire se quest'ultima si trovi in una determinata città o in un determinato paese.

19. A tal riguardo, occorre rilevare che le carte topografiche, come le carte di cui trattasi nel procedimento principale, sono utilizzate come prodotti di base a partire dai quali, mediante estrazione selettiva di loro elementi, ne vengono costituiti altri. Nel procedimento principale, la Verlag Esterbauer ha estratto, via digitalizzazione, dalle carte topografiche del Land di Baviera dati geografici relativi a itinerari per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea.

20. Orbene, emerge dalla giurisprudenza, da un lato, che non solo un dato individuale, ma anche una combinazione di dati può costituire un «elemento indipendente» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 (v. sentenze *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 35, nonché *Football Dataco e a.*, C-604/10, EU:C:2012:115, punto 26).

21. L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 non osta pertanto a che i due dati di cui al punto 18 della presente sentenza o una combinazione più significativa di dati, quali i dati geografici relativi a itinerari per ciclisti, ciclisti di mountain bike e pattinatori in linea, possano essere considerati un «elemento indipendente» ai sensi di detta disposizione, a condizione, tuttavia, che l'estrazione di tali dati dalla carta topografica in questione non pregiudichi il valore del loro contenuto informativo ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 17.

22. Dall'altro lato, la Corte ha dichiarato che il valore del contenuto informativo di un elemento di una raccolta non è alterato ai sensi di detta giurisprudenza qualora, successivamente all'estrazione dalla raccolta in questione, tale elemento rivesta un valore informativo autonomo (v. sentenze *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 33, nonché *Football Dataco e a.*, C-604/10, EU:C:2012:115, punto 26).

23. Occorre rilevare a tal fine che la creazione di una banca di dati, che la direttiva 96/9 mira a incentivare offrendo la sua tutela giuridica, come emerge dal precedente punto 16, è idonea a conferire un valore aggiunto agli elementi che ne fanno parte attraverso la collocazione degli stessi in modo sistematico o metodico e individualmente accessibile. Un elemento di una raccolta aumenta, così, di valore per la sua collocazione in quest'ultima; allo stesso modo, la sua estrazione da detta raccolta può dar luogo a una riduzione corrispondente di valore, la quale non altererà tuttavia la sua qualificazione come «elemento indipendente», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, purché tale elemento conservi un valore informativo autonomo.

24. Ne consegue che una riduzione del valore informativo di un elemento connessa all'estrazione di quest'ultimo dalla raccolta in cui è compreso non esclude necessariamente che tale elemento possa rientrare nella nozione di «elementi indipendenti», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, purché conservi un valore informativo autonomo.

25. Per quanto concerne la questione sollevata dal giudice del rinvio riguardo all'apprezzamento del valore autonomo degli elementi costitutivi delle carte topografiche, quali le carte di cui trattasi nel procedimento principale, e in particolare la questione se tale valore debba essere stimato tenendo conto della destinazione di tali carte ovvero dell'uso che si presume ne faccia l'utente di riferimento, si deve rammentare che le carte topografiche consentono una molteplicità di usi, quali la pianificazione di

un viaggio tra due destinazioni, la preparazione di un'escursione ciclistica, la ricerca del nome e dell'ubicazione di una strada, di una città, di un fiume, di un lago o di una montagna, ma anche della larghezza dei corsi d'acqua o dell'altezza di un rilievo.

26. A parte la difficoltà di determinare una destinazione principale o l'utente di riferimento di una raccolta come una carta topografica, l'applicazione di un tale criterio per l'apprezzamento del valore informativo autonomo degli elementi costitutivi di una raccolta sarebbe contraria alla volontà del legislatore dell'Unione di attribuire una portata ampia alla nozione di banca di dati.

27. In tal senso, emerge dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente dalla sentenza *Fixtures Marketing* (C-444/02, EU:C:2004:697), che il valore informativo autonomo di un elemento estratto da una raccolta deve essere stimato tenendo conto del valore dell'informazione non per l'utente di riferimento della raccolta in questione, ma per qualsiasi terzo interessato dall'elemento estratto. In tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato che i dati relativi a un incontro di calcio che erano stati estratti, da parte di una società di organizzazione di giochi d'azzardo, da una raccolta creata dagli organizzatori di un campionato di calcio e contenente informazioni su tutta la serie di incontri del campionato, avevano un valore autonomo in quanto fornivano informazioni rilevanti per i terzi interessati, vale a dire i clienti della società di organizzazione dei giochi di azzardo (v. sentenza *Fixtures Marketing*, C-444/02, EU:C:2004:697, punto 34).

28. Pertanto, dati di una raccolta che sono sfruttati economicamente in modo autonomo, quali i dati estratti dalla Verlag Esterbauer dalle carte topografiche del Land di Baviera, costituiscono «elementi indipendenti» di una «banca di dati», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, nella misura in cui, successivamente alla loro estrazione, forniscono informazioni rilevanti per i clienti della società che se ne serve.

29. In tali circostanze, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9 deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un'altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

Sulle spese

30. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

P.Q.M. — la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che i dati geografici che terzi estraggano da una carta topografica per la costituzione e la commercializzazione di un'altra carta conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati come «elementi indipendenti» di una «banca di dati» ai sensi di detta disposizione.

**SULLA TUTELABILITÀ
DELLE CARTE
GEOGRAFICHE AI SENSI
DELLA DIRETTIVA SULLE
BANCHE DI DATI**

La decisione della Corte di Giustizia ripropone all'attenzione dell'interprete la questione cruciale dei limiti alla protezione in forma esclusiva di dati grezzi e raccolte non creative di informazioni sistematicamente ordinate. In particolare, la sentenza verte sul problema della tutelabi-

lità delle carte geografiche ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CE, in materia di tutela giuridica delle banche di dati. La controversia da cui ha origine il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato dalla Corte federale di giustizia tedesca (BGH) è particolarmente interessante. Il Land della Baviera aveva citato in giudizio la società editrice austriaca Esterbauer, asserendo che quest'ultima avesse illegittimamente impiegato 6 delle sue mappe della Baviera, realizzate in collaborazione con l'Ufficio regionale bavarese del catasto e delle informazioni geografiche *Landesamt für Vermessung und Geoinformation*). In particolare, il Land sosteneva che la società convenuta avesse estrapolato, senza ottenere una preventiva licenza, i dati topografici ivi contenuti per riutilizzarli nell'ambito delle proprie guide e mappe escursionistiche. L'attore invocava a sostegno della domanda di azione inibitoria e di risarcimento dei danni gli artt. 87 e ss. della legge tedesca sul diritto d'autore, nella parte in cui questa accorda tutela in quanto diritto *sui generis* alle raccolte di dati di carattere non creativo, proibendo l'estrazione non autorizzata di parte sostanziale del contenuto della raccolta. La società convenuta contestava la sussistenza dell'illecito, in quanto la mappa geografica pubblicata, in formato analogico, dal Land della Baviera sarebbe risultata carente dei requisiti di protezione prescritti dalla disciplina delle banche di dati. È importante a tal proposito precisare che oggetto di controversia non era l'astratta riconducibilità delle mappe geografiche alla nozione di "banca di dati", ai sensi dell'art. 7 della direttiva 96/9/CE e della disciplina nazionale di attuazione. La corte remittente muoveva infatti dalla premessa per cui i dati topografici e le informazioni aggiuntive a questi riferibili (come la grandezza delle città, l'altezza delle montagne o la tipologia delle strutture viarie) fossero di per sé idonei a configurare una raccolta di informazioni ordinata sistematicamente, tramite riferimento ai criteri della localizzazione bidimensionale e della 'legenda' della specifica mappa, e individual-

mente accessibile¹. La correttezza di tale premessa è stata ora definitivamente ribadita dalla Corte di Giustizia, la quale ha sottolineato che la nozione di “banca di dati” di cui alla direttiva 96/9/CE deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere anche le carte topografiche a carattere analogico². La questione dibattuta concerneva invece uno specifico presupposto della protezione, e segnatamente la circostanza per cui le informazioni oggetto della raccolta fossero “indipendenti” ai sensi dell’art. 1, c. 2, della direttiva 96/9/CE, e dunque suscettibili di essere estrapolate senza perdere il loro originario valore informativo. Una parte della dottrina e della giurisprudenza tedesca si era pronunciata in senso negativo, rilevando che in ogni carta topografica i dati che indicano le coordinate di determinati punti della superficie terrestre sono strutturalmente aggregate e dotate di intellegibilità soltanto tramite riferimento all’insieme³. Per contro, da parte di altri autori e corti giurisdizionali si era sostenuto che la semplice informazione relativa all’oggetto corrispondente a una determinata coordinata geospaziale fosse di per sé sufficiente a giustificare la sua “indipendenza”, con la conseguenza che la combinazione di più informazioni in un’unica carta geografica non sia atta a privare i singoli dati autonomamente considerati della loro utilità⁴. È esattamente su questo punto che la Corte federale di giustizia tedesca dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, domandando se, ai fini del giudizio sull’indipendenza e quindi sulla separabilità degli elementi che compongono una banca dati ai sensi dell’art. 1, c. 2 della direttiva 96/9/CE, debba tenersi conto “di ogni possibile valore informativo o soltanto del valore ricavabile dalla destinazione di ciascuna raccolta e dalla considerazione della conseguente condotta-tipo degli utenti”. Insita in tale domanda, come ben chiarisce la Corte di giustizia, v’è la questione più specifica consistente nel capire se i dati geografici estratti da una carta topografica conservano, successivamente alla loro estrazione, un valore informativo sufficiente per essere qualificati “elementi indipendenti” di una banca dati. Si deve segnalare che la Commissione europea, nelle osservazioni presentate nel corso del procedimento di fronte alla Corte di Giustizia, aveva concluso nel senso più restrittivo, negando che i dati geografici potessero essere considerati elementi indipendenti ai sensi della disciplina in discorso. La Corte di Giustizia, invece, ha fatto propria la tesi più espansiva, privilegiando un argomento di natura funzionalistica. Si è sottolineato, cioè, che lo scopo della direttiva è quello di remunerare adeguatamente l’investimento economico sotteso alla raccolta dei dati grezzi e alla loro organizzazione in modo sistematico e individualmente accessibile e che, pertanto, un’interpretazione ampia della nozione di “banca di dati” è quella che risulta più conforme a tale scopo⁵. Di qui

¹ BGH, 18 settembre 2014, in *GRUR*, 2014, 1197, §§ 12-13.

² Cfr. il par. 15 della sentenza riprodotta in epigrafe; nonché sul punto M. LEISTNER, *Was lange währt...: EuGH entscheidet zur Schutzfähigkeit geografischer Karten als Datenbanken*, in *GRUR*, 2016, 42 ss.

³ Tra i molti v. M. VOGEL, *sub* § 87a UrhG, in G. SCHRICKER - U. LÖWENHEIM, a

cura di, *Urhberrecht: Kommentar*, 4 ed., München, 2010, rn. 17.

⁴ In questo senso v. LG München, 9 novembre 2005, in *GRUR*, 2006, 225; M. LEISTNER, *Was lange währt...: EuGH entscheidet zur Schutzfähigkeit geografischer Karten als Datenbanken*, cit., 42, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

⁵ Cfr. il par. 16 della sentenza annotata, nonché Corte giust., Grande Sezione,

il rilievo per cui, se è vero che l'inserimento di determinati dati in una raccolta sistematicamente organizzata ne aumenta il valore economico, e dunque la loro separazione non può che determinarne la diminuzione, è anche vero che il loro valore informativo può non risulterne intaccato. Nel caso delle carte geografiche, rileva la Corte, l'apprezzamento del suddetto valore informativo non può prescindere dalla considerazione per cui tali carte consentono una molteplicità di usi, dalla pianificazione di un viaggio automobilistico, all'organizzazione di un'escursione ciclistica, allo studio della conformazione idrogeologica di un territorio. Sicché, al fine di determinare il valore informativo autonomo di un elemento estratto dalla raccolta, non sarebbe corretto appuntare lo sguardo soltanto su uno di tali possibili usi (ad es. la ricerca di una strada) o sull'utente tipico della mappa originaria, ma deve tenersi in considerazione il valore per qualsiasi terzo del suddetto elemento estratto. Assunta tale prospettiva, è giocoforza concludere — come fa la Corte — che i dati geografici estratti da una carta topografica per la realizzazione di una nuova carta 'a valore aggiunto' conservano, anche successivamente all'estrazione, un valore informativo sufficiente per qualificarli come "elementi indipendenti" ai sensi dell'art. 1, c. 2, della direttiva 96/9/CE.

Il ragionamento adottato dalla Corte è formalmente ineccepibile sul piano logico⁶, ma si regge interamente sulla premessa funzionalistica — l'esigenza di stimolare gli investimenti sottesi alla raccolta e all'organizzazione sistematica dei dati tramite il conferimento di un diritto *sui generis* — evidenziata in precedenza. Sicché, ove tale premessa venga revocata in dubbio, o ridimensionata nel suo valore giuspolitico, anche le conclusioni alle quali la Corte perviene risulteranno inevitabilmente compromesse. Sia sufficiente a tal riguardo sottolineare due elementi.

Il primo è quello della particolare rilevanza dei dati geospaziali per i servizi digitali a valore aggiunto, e dunque degli effetti distorsivi del modello della privativa per il mercato dell'innovazione 'a valle'⁷. Non è un caso che tradizionalmente gli ordinamenti giuridici abbiano esercitato grande cautela nel riconoscimento della tutela come diritto d'autore alle mappe geografiche⁸. Tale posizione è stata per lo più argomentata in ragione della carenza dei requisiti di creatività ed originalità, essendo una mappa geografica nulla più che una rappresentazione il più possibile fedele della realtà spaziale e dello stato dei luoghi⁹; ma la riluttanza ad

9 novembre 2004, causa C-444/02, *Fixtures Marketing Ltd e Organismos Prognostikon Agnon Podosfairon*, parr. 26-32.

⁶ Per un commento adesivo v. M. LEISTNER, *Was lange währt...: EuGH entscheidet zur Schutzfähigkeit geografischer Karten als Datenbanken*, cit., 43-44 (per migliore informazione del lettore è utile notare che l'Autore aveva redatto un parere *pro veritate* a favore del Land della Baviera nel procedimento di fronte alle corti tedesche).

In tema è utile segnalare la Decisione della Commissione del 14 maggio 2008, Case No Comp/M.4854 - *Tomtom/ Tele Atlas*, che ha dichiarato compatibile con la disciplina in materia di concorrenza l'acqui-

sizione da parte di TomTom della società Tele Atlas, produttrice di mappe digitali destinate a servizi di navigazione elettronica; particolarmente interessanti sono le considerazioni svolte dalla Commissione nei parr. 17 e ss., in merito alle caratteristiche del mercato rilevante.

⁸ In proposito cfr. K. JANSSEN - J. DUMORTIER, *The Protection of Maps and Spatial Databases in Europe and the United States by Copyright and the Sui Generis Right*, 24 *J. Marshall J. Computer & Info. L.* 195 (2006).

⁹ In questo senso v. ad es. App. Torino, 7 aprile 2006, in *Dir. aut.*, 2007, 565 (con riferimento ad una mappa stradale).

accordare tutela esclusiva alle mappe geografiche si spiega anche con la considerazione dei costi sociali connessi al riconoscimento di una privativa a monte su dati grezzi suscettibili di molteplici utilizzazione 'a valle'. La giurisprudenza appare oggi maggiormente propensa a riconoscere una tutela esclusiva alle carte geografiche redatte secondo sufficienti parametri di originalità¹⁰. Tuttavia il problema rimane per i dati grezzi, i quali, per effetto della rivoluzione digitale, assumono un rilievo assolutamente cruciale per la realizzazione di una pluralità di servizi a valore aggiunto, che vanno dalle varie forme di navigatori presenti su Internet o integrati nelle applicazioni degli *smartphone*, sino a Google Earth. Si dirà che, proprio in considerazione del rilievo economico dei dati geospaziali, è opportuno stimolarne la raccolta e l'organizzazione sistematica attraverso il conferimento di un diritto *sui generis*¹¹, secondo il modello fatto proprio dalla direttiva comunitaria (ma non, com'è noto, dal diritto statunitense)¹². A tale rilievo si potrebbe già ribattere su un piano generale richiamando i molti studi che hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi riscontro empirico alla tesi — fatta propria dal legislatore comunitario — circa l'effetto procompetitivo dell'introduzione di un diritto *sui generis* sulle raccolte non creative di informazioni¹³; o che hanno dettagliatamente indicato gli svantaggi insiti nella tutela esclusiva dei dati grezzi, e in particolare delle informazioni geospaziali¹⁴.

Ma v'è da considerare un elemento più specifico, che costituisce il secondo profilo sul quale si intendeva richiamare l'attenzione del lettore. Si allude alla circostanza per cui, se anche si assume in linea teorica la correttezza del modello economico posto a fondamento della direttiva 96/9/CE, nel caso in esame è lecito dubitare che si sia in presenza di investimenti economici tali da giustificare il riconoscimento di un diritto

¹⁰ Per riferimenti v. K. JANSSEN - J. DUMORTIER, *The Protection of Maps and Spatial Databases in Europe and the United States by Copyright and the Sui Generis Right*, cit., 199-206; per un esempio tratto dalla nostra giurisprudenza, v. Trib. Torino, 1 febbraio 2012, in *Dir. Aut.*, 2012, 100, con nota di G. CICCONE, *Spunti sulla 'creatività' nella disciplina del diritto d'autore e sul relativo onere probatorio*; e per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali la nota di F. SERPIERI, *Carte geografiche e diritto di autore*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2002, II, 321 ss.; tra gli studi più risalenti v. anche V. DE SANCTIS, *Sulla protezione delle carte geografiche e topografiche nel diritto italiano*, in *Dir. Aut.*, 1939, 69.

¹¹ In quest'ottica si muove ad es. l'analisi di M. LEISTNER, *Was lange währt...: EuGH entscheidet zur Schutzfähigkeit geografischer Karten als Datenbanken*, cit., 43-44.

¹² In proposito cfr. J.H. REICHMAN - P.F. UHLIR, *A Contractually Reconstructed Research Commons for Scientific Data in a Highly Protectionist Intellectual Property*

Environment, in 66 *Law & Cont. Prob's* 315 (2003).

¹³ In luogo di molti v. V. FALCE, *La disciplina comunitaria sulle banche dati. Un bilancio a dieci anni dall'adozione*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, I, 227 ss.; EAD., *The (Over)Protection for Information in the Knowledge Economy. Is The Directive 96/9 A Faux Pas?*, in *Dir. aut.*, 2009, 602 ss.

¹⁴ V. in particolare H.J. ONSRUD, *Geographic Information Legal Issues*, in *Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS)*, Oxford, UK, 2004, accessibile all'indirizzo <http://www.eolss.net>; H.J. ONSRUD - G. CAMARA - J. CAMPBELL - N.S. CHAKRAVARTHY, *Public Commons of Geographic Data: Research and Development Challenges*, in M.J. EGENIOFFER - C. FRESKA - H. J. MILLER, a cura di, *Geographic Information Science*, Berlin, 2004, 223-233; H.J. ONSRUD - X. LOPEZ, *Intellectual Property Rights in Disseminating Digital Geographic Data, Products, and Services: Conflicts and Commonalities among European Union and United States Approaches*, in I. MASSER - F. SALGE, a cura di, *European Geographic Information Infrastructures: Opportunities and Pitfalls*, London, 1998, 153 ss.

esclusivo a favore del costituente della banca dati. Non si può trascurare, infatti, che ad invocare la tutela *ex art. 7* della direttiva non era un qualsiasi soggetto privato operante in condizioni di libera concorrenza, bensì un ente pubblico (il Land della Baviera), il quale nell'esercizio diretto o indiretto delle proprie funzioni istituzionali aveva realizzato planimetrie e carte geografiche relative al territorio della Baviera. Siamo al cospetto, dunque, di un'ipotesi di riutilizzo a scopi commerciali delle informazioni del settore pubblico, piuttosto che di un caso di banca dati creata esclusivamente a scopo commerciale. È lecito dunque non soltanto dubitare della sussistenza di un investimento economico rilevante finalizzato alla realizzazione della privativa, atteso che anche là dove questo risulti effettivamente presente, si tratterebbe del sottoprodotto di un'attività istituzionale finanziata dalla fiscalità generale; ma, prima ancora, della coerenza di un modello esclusivistico con la logica di "openness" e massima circolazione alla quale si ispirano le più recenti normative in materia di riutilizzazione di dati del settore pubblico (v. da ultimo la Direttiva 2013/37/UE)¹⁵. Il rapporto (tendenzialmente conflittuale) tra le due discipline e più in generale tra i due modelli regolatori, quello delle banche di dati da un lato e quello delle informazioni del settore pubblico dall'altro, non è emerso nel procedimento giurisdizionale in esame, anche in ragione delle peculiari caratteristiche del rinvio pregiudiziale; eppure si tratta di una questione nevralgica per lo sviluppo del mercato europeo dell'informazione, che tornerà a riproporsi all'attenzione dell'interprete anche, ma non soltanto, nel settore dei dati geospaziali¹⁶.

GIORGIO RESTA

¹⁵ G. RESTA - D. SOLDA KUTZMANN, *I beni immateriali dello Stato e degli Enti pubblici: un itinerario tra property e commons*, in AA.Vv., *I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del Codice civile*, Roma, 2010, 145 ss.; D. SOLDA KUTZMANN, *L'informazione del settore pubblico*, in G. RESTA, a cura di, *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, 644 ss.; EAD., voce *Circolazione dell'informazione del settore pubblico*, in *Dig. Civ., Agg. ****, Torino, 2007, 173 ss.; C.M. CASCIONE, *Il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*, in questa *Rivista*, 2005, 1 ss.; V. ZENO ZENGOVICH, *Uso a fini privati di dati personali in mano pubblica*, in questa *Rivista*, 2003, 197.

¹⁶ I rischi di collisione tra i due modelli regolatori erano stati puntualmente segnalati dagli autori statunitensi che meglio hanno studiato il tema delle informazioni del settore pubblico: v. ad es. J.H. REICHMAN - P. F. UHLIR, *Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and Their Impact on Science and Technology*, in 14 *Berkeley Tech. L.J.* 793 (1999); P. WEISS, *Borders in Cyberspace: Conflicting Public Sector Information Policies and Their Economic Impacts*, in G. AICHHOLZER - H. BURKERT, a cura di, *Public Sector Information in the Digital Age, Between Markets, Public Management and Citizens' Rights*, Cheltenham, 2004, 93-107.